

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ORGANISMO PAGATORE

PAC 2014 – 2020

Periodo Transitorio 2021-2022

**MANUALE DI PAGAMENTO DELL'AIUTO ECCEZIONALE
DI ADATTAMENTO AI PRODUTTORI DEL COMPARTO
ZOOTECNICO PER I DANNI INDIRETTI SUBITI IN
SEGUITO ALL'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO
L'UCRAINA**

***Regolamento Delegato (UE) 467/2022 della Commissione
del 23 marzo 2022***

DOCUMENTO	AREA OPERATIVA DELL'OPP
MANUALE DI PAGAMENTO DELL'AIUTO ECCEZIONALE DI ADATTAMENTO AI PRODUTTORI DEL COMPARTO ZOOTECNICO PER I DANNI INDIRECTI SUBITI IN SEGUITO ALL'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L'UCRAINA	AREA AUTORIZZAZIONE E SERVIZIO TECNICO

PRIMA APPROVAZIONE	NUMERO	DATA
Atto di approvazione Direttore OPPAB	Atto n. 31 – Prot. n. 51206	16.09.2022

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.1	RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'UNIONE	4
2.2	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	4
3.	BENEFICIARI DELL'AIUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO	5
4.	CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO.....	6
4.1.	VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'	6
4.2	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (ARTICOLO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)	7
4.3	MODALITÀ DI PAGAMENTO	7
4.4	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	8
4.5	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	9

1. PREMESSA

La Commissione europea in data 23 marzo 2022, ha adottato il Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022, mettendo a disposizione degli Stati membri un importo totale di euro 500.000.000,00, per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori. In particolare, i produttori che beneficiano di questo sostegno economico, sono quelli dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite proprio dal Regolamento delegato (UE) n. 467/2022, che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 richiesto nell'ambito della domanda unica 2021. Inoltre, gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate fino a un massimo del 200% dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato Membro e che l'importo stabilito per l'Italia è di euro 48.116.688,00. Sulla base di questi riferimenti, Il DM 8 luglio 2022 n. 305722 ha disposto un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina. L'aiuto è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'UNIONE

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008(2), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5;

Regolamento Delegato (UE) 467/2022 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

D.M. 8 luglio 2022 n. 305722 Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Circolare AGEA prot. n. 60197 del 05 agosto 2022 - Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722;

Circolare AGEA prot. n. 61895 del 19 agosto 2022 - Integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 60197 del 05.08.22;

3. BENEFICIARI DELL'AIUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO

L'aiuto eccezionale è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a. abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della Domanda Unica 2021;
- b. abbiano rispettato, nell'anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e non risultino applicate sanzioni di condizionalità;
- c. abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.

Rientrano tra i beneficiari anche quegli agricoltori che hanno dei capi accertati, anche se l'effettiva e materiale erogazione del sostegno accoppiato è ancora in corso.

Il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell'ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021.

L'importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall'allegato "A" al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento, come di seguito riportato:

Calcolo contributo zootecnica Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 DM 8 luglio 2022 n. 305722			
DM 7 giugno 2018 n. 5465	Misura/intervento	Intervento specifico	Importo unitario (€)
Art. 20 - comma 1	M01/310	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	44,1262
comma 6	M02/311	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	100,0000
comma 9	M03/312	Bufale da latte	60,0000
Art. 21 - comma 1	M04/313	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	85,0000
comma 3	M18/314	Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	95,0000
comma 5	M20/322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	44,7901

comma 7	M05/315	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	22,6118
comma 9	M19/316	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	36,7361
comma 9	M19/317	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità	
comma 9	M19/318	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	
comma 9	M19/319	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	

Viste le condizioni di ammissibilità per l'aiuto, questo può essere erogato automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili, senza la necessità di raccolta delle domande di aiuto.

4. CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO

Il pagamento dell'aiuto in questione deve essere contabilizzato ripartendo la spesa sostenuta per ciascun beneficiario secondo le seguenti percentuali, utilizzando due distinti capitoli di bilancio:

- quota del 33,3333% sul capitolo comunitario n. 080203110000001 - Aiuto eccezionale di adattamento - R.1308/2013, Art.219(1); R.2022/467;
- quota del 66,6667% su un capitolo nazionale predisposto dall'Organismo pagatore, per la quota nazionale.

I pagamenti previsti dal DM 8 luglio 2022 n. 305722 devono essere eseguiti tassativamente entro il 30 settembre 2022 e non sono ammessi pagamenti successivi a tale scadenza, pertanto potranno beneficiare dell'aiuto coloro che hanno superato i controlli di ammissibilità e che non presentano motivi ostativi al pagamento (a titolo esemplificativo non esaustivo: problemi di IBAN, antimafia, sospensioni).

4.1. VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'

Il pagamento è subordinato all'esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità indicate al precedente capitolo 3. L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

4.2 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (ARTICOLO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto. Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli. Come riportato nella Circolare AGEA n. 61895 del 19 agosto 2022, se l'importo del ristoro superi l'importo di 150.000,00 euro, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia, peraltro già prevista per la domanda unica 2021. Ai fini dell'individuazione del valore della domanda si considera esclusivamente il pagamento dell'aiuto eccezionale senza sommarlo a quello già eseguito per il sostegno accoppiato previsto nell'ambito della domanda unica.

Inoltre, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia per le domande di pagamento di importo superiore a € 150.000 euro.

4.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 *“Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009”* chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda lo identifichino quale beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

4.4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Qui di seguito i modelli utilizzati:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Finalità del trattamento

La Provincia Autonoma di Bolzano, La informa che per le attività istituzionali previste per la gestione delle domande indicate di cui ai Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 1307/2013 vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAF ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAF.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali – misure di trasparenza

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti

collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").

Titolarità e responsabili del trattamento

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano. Responsabile del trattamento è, per il fondo FEASR, il Direttore della Ripartizione Agricoltura per le misure 4, 6, 7, 11, 13, 10 (interventi 1 e 2), 16 e 19, il direttore della Ripartizione Foreste per le misure 1, 7, 8 e 10 (intervento 3), il direttore della Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio per la misura 4, 7 e 10 (intervento 4), il Direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica per la misura 1, e il direttore dell' Organismo Pagatore Provinciale per il fondo FEAGA e FEASR. Il sito istituzionale dell'Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Bolzano ha il seguente indirizzo: <https://organismo-pagatore.provincia.bz.it/>.

Diritti dell'interessato

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Sul sito istituzionale dell'Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano è disponibile l'informativa privacy integrale "Informazioni sul trattamento dei dati personali - fondi FEAGA e FEASR"

4.5 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La circolare di AGEA ACIU.157 del 30 marzo 2015 fornisce relativamente alla pubblicazione di informazioni sui beneficiari alcuni elementi innovativi introdotti dalla nuova regolamentazione UE in tema di modalità di pubblicazione, natura giuridica e riconoscibilità dei beneficiari. Sul sito dell'Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano, i beneficiari possono accedere alla visualizzazione degli importi di pagamento autorizzati dell'Area Autorizzazione e Servizio Tecnico, dal giorno dopo dell'autorizzazione.